



**REGOLAMENTO  
DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PREZZI  
DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE SULLE PIAZZE  
DELLA REGIONE SARDEGNA**

Approvato con deliberazione della Giunta camerale del 17 marzo 2023

## Sommario

|   |   |
|---|---|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....                                | 3 |
| ART. 2 - COMMISSIONE PREZZI DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE ..... | 3 |
| ART. 3 - COMPOSIZIONE E DURATA .....                                  | 3 |
| ART. 4 - PERIODICITÀ.....   | 4 |
| ART. 5 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI .....                                | 4 |
| ART. 6 - FUNZIONAMENTO .....  | 4 |
| ART. 7 - ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE DEI PREZZI.....                  | 5 |
| ART. 8 - VERIFICA ED APPROVAZIONE DELLE VOCI DI DESCRITTIVO.....      | 5 |
| ART. 9 - CESSAZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI.....                   | 5 |
| ART. 10 - SOTTOCOMMISSIONI TECNICHE.....                              | 5 |
| ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE .....     | 6 |
| ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE .....                                     | 6 |
| ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                        | 6 |

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni di rilevazione dei prezzi e di regolazione del mercato che la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 ha attribuito alle Camere di Commercio, l'attività della Commissione incaricata di accertare i prezzi informativi delle Opere edili ed impiantistiche rilevati sulle piazze della regione Sardegna, prendendo come riferimento una costruzione di media entità, al fine di garantirne la conformità alla realtà del mercato di riferimento.

## **ART. 2 - COMMISSIONE PREZZI DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE**

La Commissione di cui all'art. 1 è costituita in due sezioni:

- 1) Sezione Opere edili
- 2) Sezione Impianti elettrici e speciali

## **ART. 3 - COMPOSIZIONE E DURATA**

La Commissione tecnica per l'accertamento dei prezzi è nominata direttamente dalla Giunta camerale – su proposta del Segretario Generale – ha la durata di 4 anni e resta comunque in carica fino al rinnovo della stessa.

Al fine di garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori del settore oggetto di rilevazione la Commissione si compone di:

### *Componenti effettivi:*

- Presidente: è il dirigente dell'area interessata, in cui è collocato il Servizio/Unità Organizzativa prezzi, con possibilità di nominare un suo delegato;
- Uno o più Vice-Presidenti nominati dalla Giunta camerale tra i componenti consulenti – di cui al successivo punto - segnalati dalle Associazioni di categoria e/o da Enti Pubblici o direttamente scelti dalla Giunta della Camera di Commercio in virtù di riconosciute personali caratteristiche di equilibrio, obiettività e mediazione. In caso di più di un Vice Presidente, essi sono individuati in rappresentanza di settori diversi all'interno della filiera produttiva;
- Segretario: funzionario del Servizio/Unità Organizzativa Prezzi o altro dipendente della Camera di Commercio.

### *Componenti consulenti:*

- operatori economici scelti dalla Giunta camerale fra una rosa di nominativi segnalati dalle Associazioni di categoria e individuati tra coloro che appartengono alle diverse fasi di scambio proprie della filiera oggetto della rilevazione, in modo che sia assicurato un adeguato bilanciamento della presenza dei diversi segmenti della filiera stessa;
- esperti designati da Associazioni di Categoria, Enti pubblici ed Organismi ritenuti più rappresentativi in ambito territoriale;
- professionisti scelti per le loro qualifiche e funzioni, appartenenti a Ordini e Collegi professionali;
- tecnici esperti operatori nei vari settori economici scelti - per quella Commissione nella quale la Camera di Commercio dovesse ritenere utile poter disporre di un ausilio tecnico a proprio supporto - direttamente dall'Ente camerale in base a riconosciuti particolari requisiti di competenza e serietà professionale.

Ciascuna Associazione, Ente ed Organismo, nel fornire la rosa di nominativi, avrà cura di indicare la specializzazione di ciascun operatore economico candidato e di garantire la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento.

Ciascun Componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità a una fattiva, regolare ed obiettiva collaborazione, finalizzata al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare.

Previa sottoscrizione di apposito accordo con le altre Camere di Commercio della Sardegna, la Commissione potrà essere integrata con le designazioni effettuate dalle Camere stesse.

#### **ART. 4 - PERIODICITÀ**

La Commissione e le sue sezioni, di norma nei primi due mesi dell'anno, stabiliscono, relativamente al mercato di competenza, il periodo di riferimento (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.) delle rilevazioni, nonché il calendario annuale delle riunioni, tenendo conto delle esigenze legate al mercato e alla pubblicazione dei prezzi.

#### **ART. 5 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI**

Le riunioni della Commissione si tengono, di norma, nei locali della Camera di Commercio.

Al fine di garantire il contraddittorio, la Commissione si ritiene validamente costituita quando sono presenti almeno due delle categorie economiche contrapposte.

I partecipanti sono tenuti ad apporre, per ciascuna seduta, la firma sul foglio delle presenze.

La Commissione, nell'espletamento delle loro funzioni, delibera validamente se:

- è regolarmente costituita;
- è assicurato il libero confronto fra tutti i presenti.

Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte della Commissione stessa, se non espressamente autorizzate dal Presidente della Commissione.

#### **ART. 6 - FUNZIONAMENTO**

Il Presidente della Commissione:

- è garante del buon andamento delle riunioni;
- funge da moderatore nel contraddittorio, raccoglie le indicazioni e i commenti esposti e li sintetizza, evidenziando la tendenza di mercato scaturita dalla discussione generale;
- sollecita le parti a stabilire il prezzo che, in base ai risultati della discussione e degli strumenti di rilevazione utilizzati, risulti essere il più rispondente alla realtà di mercato.

Il o i Vice Presidenti hanno funzioni di supporto al Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, assumendone gli stessi compiti.

Qualora siano nominati più Vice Presidenti, questi, in caso di assenza del Presidente, si alternano nell'attività di sostituzione, di norma ad ogni riunione, salvo che la stessa Commissione non predetermini all'unanimità periodi diversi.

Gli stessi agiscono comunque di concerto, addivenendo a decisioni comuni.

Il Segretario assiste e supporta il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti fornendo, in sede di riunione, le informazioni acquisite direttamente e/o rilevate dal Servizio Prezzi camerale. Registra i prezzi finali stabiliti per la pubblicazione e verbalizza le note di mercato, nonché i fatti

e gli accadimenti rilevanti in seno alle riunioni di Commissione. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e cura la predisposizione degli atti relativi alle riunioni.

Qualora nel corso delle riunioni all'interno della Commissione emergesse la necessità, prima di addivenire alla determinazione del prezzo, di acquisire ulteriori informazioni e/o di effettuare un supplemento d'analisi, il Presidente può sospendere e rimandare la discussione all'esito di un tempestivo supplemento d'analisi idoneo a consentire l'accertamento del prezzo.

#### **ART. 7 - ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE DEI PREZZI**

La Camera di commercio, periodicamente, provvede:

- alla verifica della completezza dei dati presenti nel prezzario regionale vigente;
- all'eventuale modifica e integrazione delle voci presenti nel prezzario regionale;
- all'approvazione della struttura della banca dati;
- a collaborare per la ricerca degli informatori;
- alle fasi necessarie per la rilevazione e la validazione dei prezzi.

#### **ART. 8 - VERIFICA ED APPROVAZIONE DELLE VOCI DI DESCRITTIVO**

La Camera di commercio provvede all'adeguamento periodico delle voci di descrittivo alle necessità di mercato e alle nuove normative di legge.

La Commissione, per la propria competenza e in seduta plenaria, ha il compito di verificare, ed eventualmente integrare, le modifiche ad essa proposte.

L'approvazione si ottiene collegialmente ed è funzione del Presidente di ogni singola Sezione di Commissione validarne il risultato.

#### **ART. 9 - CESSAZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI**

I componenti della Commissione che dovessero cessare dalla carica sono sostituiti con le modalità previste dall'art. 3.

Ogni componente si impegna ad assicurare la propria presenza alle riunioni in modo da garantire la funzionalità delle stesse e a dare comunicazione, in caso di impedimento, almeno tre giorni prima della data fissata.

La Camera di Commercio si riserva, su segnalazione del Servizio Prezzi e/o della Commissione e/o delle Associazioni di categoria, di sostituire, con le stesse modalità di nomina di cui all'articolo 3, qualsiasi componente nel caso accerti ripetuti comportamenti scorretti o contrari al regolamento, atti a creare turbativa ai lavori di Commissione, situazioni di conflitto d'interesse o un'inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza. Potranno essere inoltre sostituiti, sempre con le stesse modalità di nomina di cui all'articolo 3 e nel corso del quadriennio, quei componenti che risultino assenti ingiustificati per almeno metà delle riunioni previste nell'anno solare.

#### **ART. 10 - SOTTOCOMMISSIONI TECNICHE**

La Commissione può istituire una o più Sottocommissioni al proprio interno, con funzioni consultive e di supporto tecnico per l'approfondimento di singoli argomenti.

Esse sono composte da componenti della Commissione che abbiano conoscenze e competenze specifiche e si rendano disponibili a farne parte.

Qualora siano necessarie conoscenze qualificate non presenti tra i componenti della Commissione, la composizione delle Sottocommissioni può essere allargata ad esperti esterni, che parteciperanno

alle riunioni esclusivamente per il tempo necessario ad approfondire gli argomenti in oggetto, previa comunicazione da parte dell'ufficio al Presidente della Commissione.

Le riunioni delle Sottocommissioni si tengono, di norma, nei locali della Camera di Commercio.

Le funzioni di segreteria sono espletate dal Segretario della Commissione.

Le Sottocommissioni si ritengono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il lavoro svolto dalle Sottocommissioni viene proposto alle Sezioni di riferimento, le quali, a seguito di puntuali verifiche, procedono all'approvazione.

#### **ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

I componenti della Commissione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività dell'ufficio, di prendere visione e di ottenere copia del materiale utilizzato nelle riunioni di competenza.

Possono rivolgere al Presidente proposte e suggerimenti, in forma scritta o verbale, sui contenuti della pubblicazione.

I componenti della Commissione agiscono e partecipano con cognizione di causa, in piena autonomia e assicurando la piena imparzialità per garantire l'efficacia ed il buon andamento delle attività svolte e per consentire alla Camera di Commercio di esercitare effettivamente il ruolo di soggetto super partes, garante della regolazione del mercato.

I componenti della Commissione utilizzano le informazioni riservate solo ed esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni in seno alla stessa. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, che annulla ogni altro precedente, entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo camerale.

#### **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Servizio/Unità organizzativa Prezzi è autorizzato a compiere, nel rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali GDPR UE 2016/679, e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) i trattamenti dei dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente regolamento.